

delleInfrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 36 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA:

la nota n°3606 in data 02/03/2018 con la quale l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale ha richiesto la revisione dei pescaggi limite fissati dai provvedimenti vigenti, al fine di "consentire l'ingresso in porto di navi fino a 335 metri l.f.t. dirette agli ormeggi situati nel primo tratto del canale industriale ovest", contestualmente comunicando di aver avviato l'iter "per la manutenzione straordinaria del bacino di evoluzione 3" con lo scopo di poter accogliere le unità della tipologia sopra menzionata;

CONSIDERATO: che con la stessa nota la citata Autorità di sistema portuale dichiarava subordinato il richiesto aggiornamento dei provvedimenti vigenti "alla conclusione dei lavori" in parola;

VISTA:

la propria Ordinanza n°31/2018 in data 26/05/2018 con la quale è stata disciplinata la sicurezza della navigazione in occasione dei lavori di asportazione di sedimenti lagunari dal fondo del bacino di evoluzione n°3 di Porto Marghera, precedentemente autorizzati con provvedimento n°5354 in data 03/04/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale (per gli aspetti demaniali marittimi) e con provvedimento n°11261 in data 06/04/2018 del Provveditorato OO.PP. del Triveneto (per gli aspetti ambientali);

VISTA:

la e-mail assunta a protocollo n°20321 in data 15/06/2018, con la quale è stato comunicato l'avvenuto completamento di una parte dei lavori di dragaggio in discorso (area individuata da progetto degli interventi con la sigla "A1 bis") e partecipata la batimetria aggiornata del bacino di evoluzione 3 di Porto Marghera;

TENUTO CONTO: comunque che l'Autorità di sistema portuale dovrà completare l'intervento per la manutenzione straordinaria del bacino di evoluzione n°3 di Porto Marghera, mediante l'escavo di un'area a ridosso della sponda ovest del canale industriale ovest (definita "A0" da progettualità) e di un'area a ridosso dell'isola delle Tresse (definita "A2" da progettualità);

VISTO:

il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con propria Ordinanza n°175/09 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTA:

la propria Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii., con particolare riguardo alle allegate schede pescaggi n°14, n°15 e n°19;

VISTA:

la nota n°25/2017 in data 04/12/2017 con la quale la Corporazione Piloti Estuario Veneto ha partecipato una relazione tecnica inerente alla possibile accessibilità nautica delle unità sopra menzionate, redatta a seguito di manovra svolta a bordo della M/N APL FLORIDA in data 11/10/2017;

VISTA:

la nota n°019/2018 in data 10/05/2018 della Corporazione Piloti Estuario Veneto, con la quale sono state formalizzate ancor più puntuali considerazioni di carattere tecnico - nautico sulla conduzione delle manovre portuali a bordo di unità aventi lunghezza f.t. compresa tra 300 e 335 metri, a seguito di apposite simulazioni svoltesi in data 23 e 24/04/2018 presso il centro di simulazione CMA CGM di Marsiglia (alla presenza dei rappresentanti di AdSP, VECON, PSA e CMA CGM);

CONSIDERATO: in particolare che, con la missiva di cui al punto precedente, è stato fornito specifico parere favorevole a ché "in attesa di ultimazione dei lavori per come sopra esposti, ed in via strettamente temporanea, dovrà essere avvantaggiata la zona A1 bis con fondale di almeno 0,50 metri superiore al pescaggio massimo effettivo di arrivo/partenza" della tipologia di unità di che trattasi;

VISTA:

la nota n°7173/2018 in data 16/05/2018 dall'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale - a seguito della riunione tecnica di coordinamento sul tema tenutasi in data 07/05/2018 alla presenza anche della Capitaneria di porto in intestazione e della Corporazione Piloti Estuario Veneto – è stata richiesta la possibilità di effettuare simulazioni di ingombro dell'ormeggio B21 di Porto Marghera durante le evoluzioni in bacino 3 da parte di unità aventi dimensionamento analogo/tendente a quello sopra riportato, al fine di acquisire più informazioni possibili finalizzate a confermare o meno la necessità di liberare il medesimo per la loro sicura e corretta effettuazione:

VISTA:

la nota n°7901 in data 01/06/2018 del prefato Ente portuale, con la quale è stata comunicata la prevista conclusione dei lavori in parola entro "*la prima settimana di giugno*" nonché rappresentato che il soggetto terminalista non sarà chiamato a corrispondere alcun onere per i costi derivanti dall'eventuale necessità di liberare l'accosto B21 di Porto Marghera durante le manovre più volte richiamate;

RITENUTO:

opportuno provvedere ad un aggiornamento della disciplina vigente nel porto di Venezia in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo ai limiti dimensionali delle unità ammesse ad evoluire nel bacino n°3 di Porto Marghera nonché alle condizioni generali di effettuazione di detta manovra da parte di unità aventi l.f.t compresa tra 300 e 335 metri;

VISTA:

la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI:

gli articoli 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59,

64 e 66 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI:

gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Le schede pescaggi n°14, n°15 e n°19, approvate a mezzo dell'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 della Capitaneria di porto di Venezia, sono sostituite da quelle di pari numerazione allegate al presente provvedimento.

Articolo 2

Per le evoluzioni in bacino n°3 di Porto Marghera da parte di unità aventi lunghezza f.t compresa tra 300 e 335 metri si rende necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, specifico impiego dei servizi tecnico – nautici come di seguito specificato:

- n°3 (tre) rimorchiatori con propulsione Voith Schneider,
- n°2 (due) piloti a bordo.

Articolo 3

Per le evoluzioni in bacino n°3 di Porto Marghera da parte di unità aventi lunghezza f.t compresa tra 300 e 335 metri nonché intenzionate a imboccare il canale industriale ovest (esclusivamente a marcia indietro) è stabilito un periodo sperimentale di n°10 (dieci) manovre, durante il quale:

- l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, previo nulla osta della Capitaneria di porto di Venezia a seguito di parere della locale Corporazione Piloti (da rilasciarsi per ogni manovra), può predisporre quanto occorrente a valutare l'incidenza dell'occupazione dell'ormeggio B21 sul sicuro svolgimento della manovra stessa;
- saranno esperite valutazioni circa i limiti operativi di effettuazione in sicurezza delle evoluzioni in bacino n°3 di Porto Marghera (da parte delle unità delle dimensioni sopra menzionate) in presenza di vento sostenuto e/o scarsa visibilità dovuta a nebbia, in relazione anche all'effettiva superficie velica determinata dal carico presente in coperta;
- saranno esperite opportune valutazioni tecnico nautiche per individuare, al fine di un sicuro svolgimento della navigazione in ambito portuale e delle manovre di evoluzione/ormeggio/disormeggio, un'eventuale parametrazione specifica tra lunghezza e larghezza delle navi interessate, sempre e comunque tenendo conto dei limiti massimi rispettivamente fissati in 335 e 45 metri;
- l'adeguatezza delle previsioni di cui al precedente articolo 2.

In occasione di dette simulazioni, la Capitaneria di porto di Venezia si riserva la facoltà di disporre l'impiego di servizi tecnico – nautici aggiuntivi rispetto anche agli *standard* fissati al precedente articolo 2, a tutela della sicurezza della navigazione e portuale.

Al termine del periodo sperimentale, la Corporazione Piloti Estuario Veneto presenterà apposita relazione tecnico – nautica alla Capitaneria di porto di Venezia per le eventuali valutazioni di competenza.

Detta relazione dovrà necessariamente tener conto anche dell'eventuale ulteriore avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria del bacino di evoluzione n°3 di Porto Marghera, secondo gli intendimenti programmatici già formalizzati dalla competente Autorità di sistema portuale con la corrispondenza in premessa richiamata.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è garantita mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/venezia".

Venezia, <u>15/06/2018</u>

IL COMANDANTE CA (CP) Piero PELLIZZARI



Capitaneria di porto – Guardia Costiera Venezia

Allegato all'Ordinanza n°36/18 in data 15/06/2018

Scheda n°14

TESTATA MOLO B – BANCHINA ROMAGNA

ACCOSTO	PESCAGGIO	NOTE
B21	11,50 Mt.	Per navi aventi lunghezza f.t. compresa tra 300 e 335 metri, vedasi note relative al bacino di evoluzione n°3 (scheda pescaggi n°19)



Capitaneria di porto – Guardia Costiera Venezia

Allegato all'Ordinanza n°36/18 in data 15/06/2018

Scheda n°15

CANALE INDUSTRIALE OVEST – BANCHINA EMILIA/LIGURIA

ACCOSTO	PESCAGGIO	NOTE
B22	11,50 Mt.	Per navi aventi lunghezza f.t. superiore a 250 metri e inferiore a 300 metri nonché dirette/provenienti a/da ormeggi ubicati a monte del B22, non è possibile la permanenza di navi di larghezza superiore a 20 metri. Per navi aventi lunghezza f.t. compresa tra 300 e 335 metri, vedasi note relative al bacino di evoluzione n°3 (scheda pescaggi n°19)
B23	11,50 Mt.	
B24	11,50 Mt.	
B25	11,50 Mt.	
B26	11,50 Mt.	
B27	11,50 Mt.	
B28	11,50 Mt.	
B29	11,50 Mt.	



Capitaneria di porto – Guardia Costiera Venezia

Allegato all'Ordinanza n°36/18 in data 15/06/2018

Scheda n°19

CANALE LITORANEO MALAMOCCO – MARGHERA

ACCOSTO/CANALE/BACINO	PESCAGGIO	NOTE
CANALE LITORANEO	 per navi di larghezza fino a 33 mt. per navi di larghezza tra 33,01 e 36 mt. per navi di larghezza tra 36,01 e 41 mt. per navi di larghezza tra 41,01 e 45 mt. 10,90 Mt. 	
BACINO DI EVOLUZIONE N°1	11,50 Mt.	
BACINO DI EVOLUZIONE N°2	per navi di lunghezza fino a 300 mt. – 11,50 Mt.	Per l'evoluzione di navi di lunghezza f.t. compresa tra 275 e 300 metri gli accosti A11 e B20 devo essere liberi
BACINO DI EVOLUZIONE N°3	11,50 Mt. (valore riferito al livello medio mare)	Per l'evoluzione di navi aventi lunghezza f.t. compresa tra 300 e 335 metri (massima consentita) devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - l'ingresso in canale industriale ovest può avvenire solo a marcia indietro, per ormeggio con fianco sinistro; - gli accosti B21 e B22 devono essere liberi; - vento non superiore a 20 (venti) nodi.
BACINO DI EVOLUZIONE N°4	Per navi di lunghezza fino a 220 Mt 10,60 Mt. Per navi di lunghezza tra 220 e 260 Mt 10,10 Mt.	
BOCCA DI MALAMOCCO	12,00 Mt.	